

LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 247

Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.

LA RIFORMA DELLE PENSIONI. COMMI 1 – 6.

Per le pensioni di anzianità si passa dallo scalone agli scalini...!

Il 1° comma della legge, infatti, sostituisce la tabella A della *legge 23 agosto 2004, n. 243* (riforma pensionistica del governo Berlusconi), che doveva entrare in vigore dal 1° gennaio di quest'anno (2008), con le due *tabelle A e B* qui di seguito riportate:

Tabella A

Anno	Età anagrafica	
	Lavoratori dipendenti pubblici e privati	Lavoratori autonomi iscritti all'INPS
2008	58	59
2009 - dal 01/01/2009 al 30/06/2009	58	59

Tabella B

	Lavoratori dipendenti pubblici e privati		Lavoratori autonomi iscritti all'INPS	
	(1) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 1	(2) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 2
2009 - dal 01/07/2009 al 01/12/2009	95	59	96	60
2010	95	59	96	60
2011	96	60	97	61
2012	96	60	97	61
dal 2013	97	61	98	62

Di conseguenza scompare il cosiddetto “scalone”, che doveva scattare dal 1° gennaio 2008 (cioè 35 anni di contributi e 60 anni di età anagrafica) per le pensioni di anzianità.

Pertanto i requisiti per la pensione di anzianità in vigore dal 1° gennaio 2008 sono i seguenti:

- **dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009**, 35 anni di contributi e 58 anni di età anagrafica (59 anni gli autonomi);
- **dal 1° luglio 2009** scatta invece il **sistema delle quote**, sempre, comunque, **con una contribuzione minima di 35 anni**:
 - **dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010**, la somma di età ed anni di contributi dovrà fare almeno **95 (96 per gli autonomi)**, ma con *un'età minima di 59 anni per i dipendenti e 60 per gli autonomi* (quindi 35 anni di contributi + 60 anni di età anagrafica oppure 36 anni di contributi e 59 anni di età anagrafica);
 - **dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012**, la quota salirà a **96 (97 per gli autonomi)**, ma con *un'età minima di 60 anni e 61 per gli autonomi* (35 anni di contributi + 61 anni di età anagrafica oppure 36 anni di contributi e 60 anni di età anagrafica);
 - **dal 1° gennaio 2013** la quota salirà ulteriormente a **97 (98 per gli autonomi)**, ma con *un'età minima di 62 anni e 63 per gli autonomi* (35 anni di contributi + 62 anni di età anagrafica oppure 36 anni di contributi + 61 anni di età anagrafica).

Prima di far scattare la quota 97, dovrà essere effettuata una verifica della spesa; se la spesa sarà sotto controllo la quota 97 potrà scattare più tardi, ossia potrebbe rimanere la quota 96 anche dopo il 2013, per un periodo di tempo che verrà stabilito con decreto del ministro del lavoro e dell'economia.

Resta inoltre confermata la possibilità di andare in pensione dopo 40 anni di contributi indipendentemente dall'età (comma 2, lettera a, punto 1).

Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità, vigenti prima dell'entrata in vigore della cosiddetta riforma Maroni, continuano ad applicarsi ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 20 luglio 2007, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione (comma 2, lettera c).

Sono inoltre previsti **ulteriori 5.000 prepensionamenti** (comma 2, lettera d). Viene infatti inserito un nuovo comma **18 bis** all'articolo 1 della legge n. 243/2004. Questo nuovo comma aggiunge ai 10.000 prepensionamenti, già previsti nella legislazione previgente in deroga alle nuove disposizioni in materia di pensioni di anzianità, altri 5.000 prepensionamenti di lavoratori collocati in mobilità lunga in base ad accordi sindacali siglati in data antecedente al 15 luglio 2007.

Se confrontiamo il dato finale di questo sistema di quote con la tabella A della precedente riforma pensionistica del governo Berlusconi (legge 23 agosto 2004, n. 243), constatiamo che, dal 1° luglio 2009 per andare in pensione di anzianità con 35 anni di contributi, serviranno ancora 60 anni di età anagrafica (quota 95). Insomma, a conti fatti lo scalone è stato spostato solo di un anno e mezzo!...

Inoltre, dal 2013, con la riforma varata dal governo Prodi 2, si potrà ancora andare in pensione con 35 anni di contributi, ma servirà un'età anagrafica di 62 anni per i lavoratori dipendenti (63 anni per gli autonomi), mentre con la riforma del governo Berlusconi serviva un'età inferiore: 61 anni per i lavoratori dipendenti e 62 anni per gli autonomi.

Morale: alla fine degli scalini serve un anno in più per andare ancora in pensione di anzianità con 35 anni di contributi!

Nella pagina seguente viene riportata una tabella di confronto sui requisiti delle pensioni di anzianità secondo la riforma del governo Berlusconi e secondo la riforma del governo Prodi 2.

<i>L'anzianità con la riforma Berlusconi-Maroni</i>				
<i>Anno di pensionamento</i>	<i>Minimo di contributi più età</i>		<i>Anni di contributi senza età</i>	
	<i>Dipendenti</i>	<i>Autonomi</i>	<i>Dipendenti</i>	<i>Autonomi</i>
2007	35 + 57	35 + 58	39	40
2008-2009	35 + 60	35 + 61	40	40
2010-2013	35 + 61	35 + 62	40	40
Dal 2014*	35 + 62	35 + 63	40	40
<i>L'anzianità con la riforma Prodi-Damiano</i>				
1.1.2008 - 30.6.2008	35 + 58	35 + 59	40	40
1.7.2009 – 31.12.2010	35+60 – 36+59	35+61 – 36+60	40	40
1.1.2011 – 31.12.2012	35+61 – 36+60	35+62 – 36+61	40	40
Dal 1.1.2013	35+62 – 36+61	35+63 – 36+62	40	40

**L'articolo 1, comma 7 della legge 23 agosto 2004, n.243, stabilisce che dal 1° gennaio 2014, i requisiti di età anagrafica per la pensione di anzianità sono ulteriormente incrementati di un anno, ma che può essere stabilito il differimento di tale decorrenza, qualora sulla base di specifica verifica, da effettuarsi nel corso dell'anno 2013, sugli effetti finanziari derivanti dalla riforma pensionistica, risultassero risparmi di spesa superiori alle previsioni.*

Chi svolge **lavori usuranti**, in base ai criteri che il Governo è delegato ad individuare entro tre mesi, potrà continuare ad andare in pensione con 57 anni di età e 35 anni di contributi (comma 3).

La decorrenza della pensione di anzianità con 40 anni di contributi e della pensione di vecchiaia dal 1° gennaio 2008 avverrà secondo i seguenti criteri (commi 4-5):

- se i requisiti per la pensione vengono raggiunti entro il 31 marzo, per i lavoratori dipendenti la pensione decorrerà dal 1° luglio del medesimo anno, per i lavoratori autonomi invece la pensione decorrerà dal 1° ottobre del medesimo anno;
- se i requisiti per la pensione vengono raggiunti entro il 30 giugno, per i lavoratori dipendenti la pensione decorrerà dal 1° ottobre del medesimo anno, per i lavoratori autonomi invece la pensione decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- se i requisiti per la pensione vengono raggiunti entro il 30 settembre, per i lavoratori dipendenti la pensione decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo, per i lavoratori autonomi invece la pensione decorrerà dal 1° aprile dell'anno successivo;
- se i requisiti per la pensione verranno raggiunti entro il 31 dicembre, per i lavoratori dipendenti la pensione decorrerà dal 1° aprile dell'anno successivo, per i lavoratori autonomi invece la pensione decorrerà dal 1° luglio dell'anno successivo.

Semplificando, le quattro finestre, già previste per le pensioni di anzianità con 40 anni di contributi, vengono estese anche alle pensioni di vecchiaia.

La decorrenza del trattamento pensionistico, per i lavoratori dipendenti, parte dall'inizio del secondo trimestre successivo a quello in cui si matura il requisito; mentre i lavoratori autonomi invece devono aspettare altri tre mesi!

Perciò, mentre fino al 31 dicembre 2007, chi andava in pensione di vecchiaia, poteva percepire la pensione dal primo giorno successivo a quello di compimento dei 65 anni (gli uomini) o 60 anni (le

donne), dal 1° gennaio di quest'anno dovrà attendere almeno tre mesi; i meno fortunati dovranno attendere anche cinque mesi e più.... Si peggiora!

Per la pensione di anzianità, senza i requisiti dei 40 anni, le finestre di uscita dal 1° gennaio 2008 diventeranno invece due, come previsto dalla riforma del governo Berlusconi:

- se i requisiti maturano entro il 30 giugno, i lavoratori dipendenti percepiranno la pensione con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo (sei mesi dopo), mentre i lavoratori autonomi dal 1° luglio dell'anno successivo (un anno dopo!);
- se i requisiti maturano entro il 31 dicembre, i lavoratori dipendenti percepiranno la pensione dal 1° luglio dell'anno successivo (dopo sei mesi), mentre i lavoratori autonomi percepiranno la pensione il 1° gennaio del secondo anno successivo (dopo un anno).

Questa norma, tanto criticata all'epoca del governo Berlusconi dalle sinistre e dai sindacati, non è stata modificata. Le sinistre potevano modificarla con questa legge. Perché non l'hanno fatto? Si capisce che va bene così com'è anche a loro.

Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per assicurare l'estensione dell'obiettivo di innalzamento dell'età media di accesso alla pensione anche ai regimi pensionistici dei dipendenti pubblici, dei lavoratori socialmente utili, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate e di polizia ad ordinamento civile (comma 6).

RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DEGLI ENTI PREVIDENZIALI: COMMI 7 – 11.

I commi in esame intervengono in materia di razionalizzazione del sistema degli enti previdenziali ed assicurativi (unire tutto in un SuperInps...) al fine di migliorare la qualità dei servizi e di ridurre la spesa di funzionamento di 3,5 miliardi di euro nel prossimo decennio. A tal fine il governo, entro un mese dalla entrata in vigore della presente legge, dovrà presentare un piano industriale.

Viene inoltre incrementata, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'aliquota contributiva pensionistica per tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e co.co.co., di 0,09 punti percentuali.

In base alle economie realizzate con l'unificazione degli enti previdenziali ed assicurativi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, si provvederà con decreto del Ministro del lavoro e dell'economia a rideterminare gli incrementi contributivi sopra previsti.

In sostanza, se i risparmi derivanti dall'unificazione degli enti previdenziali ed assicurativi non dovessero realizzarsi secondo le previsioni del Governo, dal 1° gennaio 2011 si provvederà ad un ulteriore aumento dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, artigiani e collaboratori; oltre a quello già previsto dello 0,09%.

Tale ipotesi sembra avvalorata anche dal Servizio di Bilancio dello Stato, che scrive:

“A tale proposito, si segnala che, nell'ambito dell'audizione innanzi alla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, il rappresentante della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) ha rilevato che, trattandosi di un procedimento assai complesso, la realizzazione di risparmi potrà essere valutata solo a consuntivo. In particolare, in una prima fase, potrebbero al contrario emergere maggiori costi derivanti dalla necessità di reperire sedi più grandi, da fenomeni di allineamento verso l'alto dei trattamenti economici del personale e, in generale, dall'aumento delle spese per consumi intermedi. Gli eventuali risparmi, la cui effettiva consistenza potrà essere valutata solo al termine di tale processo di razionalizzazione, secondo il rappresentante della RGS, non possono essere programmaticamente scontati ed utilizzati per la copertura di spese correnti relative al riconoscimento di diritti sottostanti. (Cfr. il resoconto dell'11 luglio 2007).”

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE: COMMI 12 – 16.

Si prevede la costituzione di una Commissione di esperti (due indicati dal Ministero del lavoro, due indicati dal Ministero dell'economia e sei indicati dai sindacati ed imprenditori) con il compito di proporre, entro il 31 dicembre 2008, modifiche dei criteri di calcolo dei coefficienti di trasformazione.

Nel frattempo, con effetto dal 2010, viene sostituita la Tabella A allegata alla riforma Dini (coefficienti di trasformazione).

Con decreto del Ministro del lavoro e del Ministro dell'economia e delle finanze i coefficienti di trasformazione verranno rivisti ogni tre anni (prima era ogni dieci anni).

La nuova tabella dei coefficienti di trasformazione in vigore dal 1° gennaio 2010:

Tabella A

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

Divisori	Età	Valori
22,627	57	4,419%
22,035	58	4,538%
21,441	59	4,664%
20,843	60	4,798%
20,241	61	4,940%
19,635	62	5,093%
19,024	63	5,257%
18,409	64	5,432%
17,792	65	5,620%
tasso di sconto = 1,5%		

Tagliano le pensioni dei giovani fino al 9% circa! Infatti la nuova tabella rivede al ribasso i coefficienti di trasformazione.

I coefficienti di trasformazione sono i parametri collegati all'età di pensionamento che, applicati al montante, la somma dei contributi versati durante l'intera vita lavorativa, determinano l'importo della pensione annua spettante.

Questa normativa riguarda tutti i lavoratori che al 31 dicembre 1995 avevano meno di 18 anni di contributi (i più giovani!), la cui pensione verrà calcolata tutta o in parte con il sistema contributivo introdotto dalla riforma Dini (legge n. 335/1995).

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PER GLI SCRITTI ED I PENSIONATI DEI FONDI SPECIALI: COMMI 17 - 18.

Il Governo viene delegato ad adottare, entro il 2008, uno o più decreti legislativi recanti norme finalizzate all'introduzione di un contributo di solidarietà, limitato nella durata e nell'ammontare, a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld) e del Fondo volo, allo scopo di determinare in modo equo il loro concorso all'equilibrio del Fpld.

Nella relazione illustrativa, che ha accompagnato l'approvazione della legge, viene evidenziato che il contributo di solidarietà in questione è finalizzato a concorrere a finanziare le misure relative alla modifica dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico di anzianità e il pensionamento anticipato per gli addetti ad attività usuranti.

SOSPENSIONE DELL'INDICIZZAZIONE DELLE PENSIONI SUPERIORI A OTTO VOLTE IL MINIMO: COMMA 19.

Il comma reca disposizioni concernenti i trattamenti pensionistici superiori a otto volte i trattamenti minimi INPS (euro 443,12 x 8 = euro 3.545), prevedendo che, per l'anno 2008, non viene concessa

la rivalutazione automatica delle pensioni calcolata secondo il meccanismo previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge n. 448/1998.

Il citato articolo 34, comma 1, della legge 448/1998 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 1999 il meccanismo della perequazione automatica delle pensioni opera tenendo conto dell'importo complessivo dei diversi trattamenti pensionistici eventualmente percepiti dallo stesso soggetto.

E' opportuno inoltre ricordare che la rivalutazione delle pensioni è differenziata a seconda delle diverse fasce d'importo del trattamento pensionistico:

- 100% per la fascia fino a tre volte il trattamento minimo INPS;
- 90% per la fascia compresa fra tre e cinque volte il parametro anzidetto;
- 75% per la fascia eccedente.

E' opportuno inoltre ricordare che l'art. 5, comma 6 del D.L. 2 luglio 2007, n.81, convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2007, n.127, ha introdotto, per il triennio 2008-2010, un miglioramento al meccanismo di perequazione delle pensioni di importo compreso tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS, prevedendo per tali pensioni una rivalutazione automatica del 100%.

Perciò nel 2008 la rivalutazione automatica delle pensioni viene effettuata nel seguente modo:

- 100% per le pensioni di importo fino a cinque volte il minimo;
- 75% per le pensioni di importo compreso fra cinque e otto volte il trattamento minimo;
- 0 per le pensioni superiori a otto volte il trattamento minimo.

BENEFICI PREVIDENZIALI PER ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO: COMMI 20 – 22.

La norma in esame riconosce i benefici pensionistici, di cui all'articolo 13, comma 8 della legge 257/1992 (benefici previdenziali in favore di lavoratori esposti all'amianto), ai lavoratori dipendenti da aziende già interessate dagli atti di indirizzo emanati dal Ministero del lavoro, sulla base di certificazioni rilasciate dall'INAIL ai medesimi lavoratori, purché abbiano presentato la relativa domanda entro il 15 giugno 2005, per i periodi di lavoro svolti con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'intervento di bonifica e comunque non oltre il 2 ottobre 2003.

Il diritto ai benefici previdenziali, di cui sopra, spetta solamente ai lavoratori che non siano già titolari di trattamento pensionistico con decorrenza anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

RIVALUTAZIONE INDENNIZZI PER DANNO BIOLOGICO: COMMI 23 – 24.

In attesa dell'introduzione di un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella tabella indennizzo danno biologico, viene destinata una somma di 50 milioni di euro per l'aumento in via straordinaria delle indennità dovute dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennità risarcitoria del danno biologico.

I criteri e le modalità di attuazione di questa disposizione verranno determinati con decreto del Ministro del lavoro e del Ministro dell'economia e delle finanze.

INTERVENTI IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI: COMMI 25 – 29.

Si interviene in materia di ammortizzatori sociali:

- dal 1° gennaio 2008, **l'indennità ordinaria di disoccupazione** viene elevata nella durata a otto mesi, per i soggetti con meno di 50 anni e a 12 mesi per i soggetti con più di 50 anni. Viene elevata anche la percentuale di commisurazione dell'indennità alla retribuzione a 60 per cento per i primi sei mesi, al 50 per cento per i successivi due mesi e al 40 per cento per i mesi restanti. Viene anche estesa la copertura figurativa, prima di soli sei mesi, a tutto il periodo di godimento dell'indennità (comma 25).

- dal 1° gennaio 2008, **l'indennità ordinaria di disoccupazione con i requisiti ridotti** (caratterizzata appunto da un requisito contributivo inferiore a quello normale, rivolta in particolare ai lavoratori occupati saltuariamente ed ai lavoratori stagionali) viene portata dal 30 al 35 per cento, per i primi 120 giorni e dal 30 al 40 per cento per i giorni successivi (comma 26).

- **la perequazione degli importi degli ammortizzatori sociali** (cassa integrazione guadagni, mobilità, disoccupazione, ecc.), che ogni anno viene adeguata in misura dell'80% dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e degli impiegati, dal 1° gennaio 2008, verrà adeguata del 100% (comma 27).

Viene inoltre data delega al Governo per adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione degli ammortizzatori sociali e per il riordino degli istituti a sostegno del reddito (comma 29).

DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO: COMMI 30 – 34.

Viene conferita delega al Governo per adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione e apprendistato, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

- **servizi per l'impiego:** potenziamento dei sistemi informativi e di monitoraggio; valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e agenzie private; promozione dell'invecchiamento attivo; promozione del patto di servizio; revisione delle procedure amministrative;

- **incentivi all'occupazione:** incremento dell'occupazione stabile; miglioramento dei tassi di occupazione delle donne, dei giovani e degli ultracinquantenni; ridefinizione dei contratti di inserimento; aumenti contributivi per i contratti di lavoro a tempo parziale con orario inferiore alle dodici ore settimanali per promuovere contratti di lavoro con orario giornaliero più elevato; misure per l'inserimento lavorativo di lavoratori socialmente utili;

- **apprendistato:** rafforzamento della contrattazione collettiva; individuazione di standar nazionali di qualità della formazione; attuazione uniforme dell'apprendistato professionalizzante; adozione di misure che assicurino il corretto utilizzo dei contratti di apprendistato.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE DI SOGGETTI DISABILI: COMMI 35 – 38.

Al comma 35 viene modificata la disciplina per l'erogazione dell'assegno mensile per i mutilati e gli invalidi civili (euro 242,84 per 13 mensilità). Si chiarisce innanzi tutto che la riduzione della capacità lavorativa deve essere pari o superiore al 74%.

Viene inoltre introdotta la possibilità per l'invalido di autocertificare il mancato svolgimento dell'attività lavorativa ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno di assistenza. Qualora tale condizione venga meno, gli stessi soggetti sono tenuti a darne tempestivamente comunicazione all'INPS.

I commi 38 e 39 modificano la legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), per rendere più efficaci le misure per l'inserimento o il reinserimento lavorativo delle persone con disabilità. In particolare :

- si sostituisce l'articolo 12 (Convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative);
- si inserisce un nuovo articolo 12-bis (Convenzioni di inserimento lavorativo);
- si sostituisce l'articolo 13 (Incentivi alle assunzioni).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO: COMMI 39 – 43.

Vengono introdotte modifiche al testo del decreto legislativo n. 368/2001 (Riforma del contratto a termine).

In particolare le nuove norme pongono un **limite di 36 mesi (tre anni)**, tra proroghe e rinnovi, per i contratti a termine, stipulati con uno stesso datore di lavoro e per mansioni equivalenti. Oltre tale limite i contratti si considerano a tempo indeterminato a partire dalla data di superamento dei 36 mesi.

E' ammessa **una sola proroga** ai contratti a termine, oltre i 36 mesi, presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, alla quale il lavoratore è iscritto o conferisce mandato. La durata del predetto ulteriore contratto è stabilita dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale con avvisi comuni. Il mancato rispetto della procedura, determina che il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.

Il limite dei 36 mesi e l'obbligo della procedura pubblica non valgono però per **le attività stagionali** individuate dal DPR 7 ottobre 1963, n.1525, nonché per quelle attività individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali, stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.

Le nuove disposizioni sul limite di durata non si applicano anche ai rapporti di lavoro a termine stipulati dalle Agenzie per il **lavoro per la somministrazione di manodopera** (comma 42).

Altra novità concerne il cosiddetto **diritto di precedenza** (prima disciplinata dai contratti collettivi nazionali). Il lavoratore che abbia prestato la propria attività presso la stessa azienda per un periodo superiore ai sei mesi, anche con uno o più contratti a termine, ha diritto alla precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato e a termine effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate.

Lo stesso diritto è riconosciuto al lavoratore che sia stato assunto per lo svolgimento di attività stagionali, nel caso di nuove assunzioni a termine per le stesse attività stagionali.

In questi due casi , però il lavoratore deve manifestare la propria volontà in tal senso al datore di lavoro rispettivamente entro sei mesi ed entro tre mesi successivi alla risoluzione del lavoro.

Il diritto di precedenza si estingue comunque entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (comma 40).

Limiti ai contratti a termine (comma 41). I contratti collettivi nazionali possono fissare limiti quantitativi, anche in misura non uniforme, all'utilizzo dei contratti a termine. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi:

- a) nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici;
- b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell'elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni;
- c) per specifici spettacoli ovvero programmi radiofonici o televisivi;
- d) con lavoratori di età superiore a 55 anni.

Viene infine prevista una disciplina transitoria (**clausola di salvaguardia**), secondo la quale i contratti a termine, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continueranno fino al termine previsto dal contratto, anche in deroga al limite dei 36 mesi. Mentre i periodi di lavoro, già effettuati all'entrata in vigore della presente legge, saranno conteggiati insieme ai periodi successivi di attività per il raggiungimento del limite dei 36 mesi, solo dopo 15 mesi dalla entrata in vigore della legge stessa (comma 43).

NORME IN MATERIA DI LAVORO A TEMPO PARZIALE: COMMA 44.

La novità principale introdotta da questo comma riguarda la facoltà di pattuire le clausole di flessibilità (collocazione temporale della prestazione lavorativa) e le clausole di elasticità (variazione in aumento della durata dell'orario di lavoro) dei contratti a tempo parziale.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, **le clausole di flessibilità e di elasticità** dei contratti a tempo parziale non sono più di competenza autonoma delle parti (lavoratore e datore di lavoro), ma la disciplina delle clausole di flessibilità ed elasticità passa sotto la competenza dei Ccnl.

I lavoratori del settore pubblico e del settore privato, affetti da patologie oncologiche, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Tale diritto spetta anche in caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge o i figli o i genitori e nei casi di figli conviventi con meno di 13 anni o portatori di handicap, che richiedono assistenza da parte del lavoratore.

Infine, il lavoratore, che ha trasformato il rapporto di lavoro da full-time a part-time, ha **diritto di precedenza** nelle assunzioni a tempo pieno per l'espletamento delle stesse o equivalenti mansioni lavorative.

ABROGAZIONE DELL'ISTITUTO DEL LAVORO INTERMITTENTE (A CHIAMATA): COMMA 45.

Gli articoli da 33 a 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che disciplinavano il lavoro intermittente, vengono abrogati.

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE: COMMA 46.

Viene abolito il contratto di somministrazione a tempo indeterminato. Rimane invece quello a tempo determinato, per il quale, come abbiamo visto ai commi 39-43, non sono previsti limiti temporali di durata.

Questa disposizione fa a pugni con quanto sostenuto dalle Sinistre di voler combattere con questa legge la precarietà della legge Biagi! Si elimina il contratto di somministrazione a tempo indeterminato, ma si lascia quello a tempo determinato senza vincoli temporali....

CONTRATTO PER I BREVI LAVORI: COMMI 47 – 50.

Il contratto intermittente od a chiamata, abrogato dal comma 45 di questa legge, viene in parte recuperato in questi commi con il Contratto per i brevi lavori nei settori del turismo e dello spettacolo. In questo caso è demandato alla contrattazione collettiva il compito di prevedere la stipula di specifici rapporti per i lavori di carattere discontinuo durante il fine settimana, nelle festività, nei periodi di vacanze scolastiche e per ulteriori casi.

INTERVENTI PER IL SETTORE DELL'EDILIZIA: COMMI 51 – 53.

Con il comma 51 viene riscritto il comma 5 dell'articolo 29 della legge 2 agosto 1995, n. 341, prevedendo che il Governo, entro il 31 maggio di ogni anno, procede alla verifica degli effetti determinati dall'obbligo per i datori di lavoro del settore edile di versare i contributi previdenziali ed assistenziali sulla base di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali (40) non inferiore a quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi territoriali. La verifica consentirà al Governo di valutare la possibilità di confermare o rideterminare per l'anno di riferimento, con decreto del Ministro del lavoro e del Ministro dell'economia, la riduzione del 9,50 per cento dei contributi previdenziali ed assistenziali, diversi da quelli di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovuti all'INPS e all'INAIL, per gli occupati con un orario di 40 ore settimanali a carico dei datori di lavoro esercenti attività edilizia.

Il comma 52 della presente legge prevede invece che in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale nel settore dell'edilizia, il datore di lavoro è tenuto a comunicare all'INPS l'orario di lavoro stabilito.

Infine il comma 53 esonera dall'assunzioni obbligatorie di disabili anche i lavoratori del settore edile, per quanto concerne il personale di cantiere, e gli addetti al trasporto di settore.